

FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza multirischi dell'Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari Gruppi di Agenti di Assicurazione

Mod. FASC AG GR 01/2015

www.cgpa-europe.it

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111
Via Sistina, 121 00187 Roma – mail: info@cgpa.it

Società di assicurazioni registrata in Lussemburgo
con n. B170142 – 41, boulevard Royal - L-2449 Lussemburgo

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:

- **GLOSSARIO**
- **NOTA INFORMATIVA**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

VIENE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

S'INVITA IL CONTRAENTE A LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA, PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA.

Data ultimo aggiornamento Luglio 2015

GLOSSARIO

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula questo contratto di assicurazione con la Società Assicuratrice per conto proprio e per conto dell'Assicurato assumendone i relativi obblighi previsti dalla legge, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società assicuratrice

CGPA Europe S.A.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice.

Danni corporali

Morte o lesioni personali subite da una persona fisica.

Danni Materiali

Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.

Perdite patrimoniali

Qualsiasi pregiudizio economico che non sia direttamente causato da un danno corporale o materiale.

Massimale

L'ammontare che nelle garanzie assicurative della responsabilità civile rappresenta il limite dell'obbligazione della Società Assicuratrice, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.

Franchigia

L'ammontare, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro

Scoperto

L'ammontare, espresso in percentuale dell'indennizzo, che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Scheda di polizza

Il documento che identifica il Contraente, che indica gli Assicurati titolari di agenzia e contiene gli estremi del contratto e i dati relativi alle garanzie assicurative prestate. La Scheda di Polizza è sottoscritta dalle parti a riprova della stipulazione del contratto, del quale forma parte integrante.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota Informativa non sostituisce né integra i termini, le condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Generali e Speciali.

Le condizioni Generali e Speciali contengono e racchiudono l'intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota informativa e le Condizioni Generali e Speciali, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime.

Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi delle condizioni contrattuali e delle definizioni che figurano nella prima sezione di polizza.

* * * * *

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CGPA Europe S.A. che ha sede in Roma, Via Sistina, 121, la sede secondaria italiana di CGPA Europe S.A. con sede legale in Lussemburgo, 41, boulevard Royal – L-2449 Lussemburgo.

CGPA Europe S.A. esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata "Commissariat Aux Assurances", al cui controllo è sottoposta. In Italia CGPA Europe opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice Impresa D912R al n. I.00111.

Recapiti della Società:

CGPA EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Sistina, 121
00187 Roma
Telefono: 06 47818460
e-mail: info@cgpa.it
Sito internet: www.cgpa-europe.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di CGPA Europe (dati al 31/12/2014)

L'ammontare del patrimonio netto di CGPA Europe S.A. è pari ad € 4.854.304,00, integralmente costituito dal capitale sociale.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è del 130,47%.

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

CGPA Europe S.A. appartiene al Gruppo CGPA che ne detiene il controllo.

I dati sulla situazione patrimoniale del Gruppo CGPA sono i seguenti:

- l'ammontare del patrimonio netto è pari ad € 151.542.643,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 22.843.968,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 128.698.675,00;

- l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 33,3 volte il requisito di margine richiesto dalla normativa vigente. Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* * * * *

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata nella Scheda di Polizza, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e, in mancanza di disdetta, è prorogato per un anno.

AVVERTENZA

La disdetta si effettua mediante lettera raccomandata da spedire almeno 60 giorni prima della data di ogni scadenza annuale.

In mancanza di disdetta il contratto è prorogato per un anno.

Per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia all'Art. 1.B - Durata del contratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

GARANZIE SEMPRE OPERANTI:

➤ Responsabilità Civile Professionale

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino alla concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dannoso posto in essere nello svolgimento dell'attività esercitata.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS1.B – B.1 – B.2 – B.3 - Oggetto della garanzia RC Professionale** delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

➤ Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Dipendenti (RCT/O)

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino alla concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni corporali, materiali e immateriali conseguenti, involontariamente cagionate a terzi e/o suoi dipendenti nello svolgimento dell'attività esercitata.

La copertura si intende altresì prestata anche in favore del Gruppo Agenti Contraente che pertanto riveste la qualifica di Assicurato, nella sua qualità di conduttore della sede del Gruppo Agenti in cui viene svolta l'attività istituzionale.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dei seguenti articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione:

- **Art. CS2.C – Oggetto della garanzia RCT – Responsabilità Civile verso Terzi**;
- **Art. CS2.D – Precisazioni ed estensioni della garanzia RCT**;
- **Art. CS2.F – Oggetto della garanzia RCO – Responsabilità Civile verso Dipendenti**
- **Art. CS2.L – Estensione di garanzia in favore del Contraente**;

➤ **Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali del Gruppo Agenti**

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenni i Rappresentanti del Gruppo Agenti Contraente di polizza, di ogni somma che loro stessi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, individualmente o solidalmente, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS7.B – Oggetto della garanzia RC degli Organi Istituzionali** della Sezione Quarta di polizza.

GARANZIE COMPLEMENTARI:

Valide solo se il Contraente ne ha chiesto espressamente l'attivazione esercitando l'opzione di beneficiarne verso il pagamento del rispettivo premio:

➤ **Responsabilità Civile degli Amministratori**

Per le Agenzie costituite in forma societaria, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato titolare di agenzia di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, individualmente o solidalmente, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS3.B – Oggetto della garanzia RC Amministratori** delle Garanzie Complementari.

➤ **Infedeltà degli ausiliari e dipendenti dell'Assicurato**

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato titolare di agenzia della perdita di fondi dallo stesso patita, con espressa esclusione delle perdite derivanti da lucro cessante, perdita di interessi e ogni altro danno immateriale conseguente.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS4.C – Oggetto della garanzia Infedeltà** delle Garanzie Complementari.

➤ **Perdite Patrimoniali conseguenti ad un sinistro di RC Professionale**

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato titolare di agenzia delle perdite patrimoniali (perdita di reddito e/o costi supplementari sostenuti) dallo stesso subite e conseguenti ad un sinistro di RC Professionale così come disciplinato dall'Art. CS1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS5.C – Oggetto della garanzia Perdite Patrimoniali** delle Garanzie Complementari.

➤ **Responsabilità Civile del Promotore Finanziario**

La Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza delle somme pattuite, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'**Art. CS6.B – Oggetto della garanzia RC del Promotore Finanziario** delle Garanzie Complementari.

* * * * *

Per la Responsabilità Civile Professionale, la garanzia è automaticamente estesa alle richieste di risarcimento che siano presentate all'assicurato nel corso dei 10 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine, a condizione che esse siano riferite a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. CS1.D – Copertura Postuma** – delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per la Responsabilità Civile degli Amministratori, del Promotore Finanziario e degli Organi Istituzionali del Gruppo Agenti, è prevista una garanzia postuma di 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine, a condizione che le richieste di risarcimento siano riferite a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli **Artt. CS3.D – CS6.D – CS7.D – Copertura Postuma** – delle Garanzie Complementari.

AVVERTENZA

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, nonché casi di cessazione dell'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

➤ **Esclusioni:**

Artt. CS1.F – CS2.H – CS2.I – CS3.F – CS4.E – CS5.E – CS6.F – CS7.F delle Condizioni Speciali di Assicurazione;

➤ **Recesso da parte della Società Assicuratrice:**

➤ **Art. 3.E delle Condizioni Generali di Assicurazione;**

➤ **Cessazione automatica del contratto:**

Art. 3.G delle Condizioni Generali di Assicurazione;

➤ **Pagamento del Premio:**

Art. 4.I delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Comportamento improprio:

Art. 5.B delle Condizioni Generali di Assicurazione ;

➤ **Limiti territoriali:**

Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Efficacia dell'assicurazione RCO:

Art. CS2.F.2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione;

Altre condizioni:

Art. CS5.D delle Condizioni Speciali di Assicurazione;

AVVERTENZA

Le garanzie assicurative di cui ai sotto richiamati articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione e relative a:

- Responsabilità Civile Professionale (articolo CS1 – garanzia sempre valida);**
- Responsabilità Civile Amministratori (articolo CS3 – garanzia complementare);**
- Responsabilità Civile del Promotore Finanziario (articolo CS6 – garanzia complementare)**
- Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali del Gruppo Agenti (articolo CS7 – garanzia sempre valida);**

sono prestate nella forma "claims made", ossia l'assicurazione è diretta a coprire le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate alla Società Assicuratrice durante lo stesso periodo, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o

avvenuto anche in data anteriore a quella d'inizio del periodo di assicurazione senza limiti nel tempo (Retroattività Illimitata), salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla forma "claims made" si rinvia agli Artt. 12 delle definizioni e CS1.C – CS3.C – CS6.C – CS7.C – Forma della garanzia: "Claims made" - Retroattività.

Le altre garanzie assicurative previste dal contratto sono prestate nella forma "Losses Occurring", ossia l'assicurazione è diretta a coprire i danni causati da un fatto dannoso avvenuto durante il periodo di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio relativi alla forma "losses occurring" si rinvia agli Artt. 13 delle definizioni e CS2.B – CS4.B – CS5.B – Forma della garanzia: "Losses Occurring".

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, il cui importo sarà indicato nella Scheda di Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle definizioni:

- Massimale: Art. 18;
- Sottolimite d'indennizzo: Art. 19;
- Franchigia: Art. 19;
- Scoperto: Art. 21;
- Gestione dei sinistri – Franchigie e scoperti: Artt. CS1.E – CS2.E – CS3.E – CS5.D3 – CS6.E delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Allo scopo di facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento degli stessi, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1

Prestazione soggetta all'applicazione della franchigia

Ammontare del danno:	Euro 30.000
Franchigia:	Euro 250
Risarcimento:	Euro 29.750

Esempio 2

Prestazione soggetta all'applicazione dello Scoperto:

Ammontare del danno:	Euro 10.000
Scoperto 10% min. Euro 500:	Euro 1.000
Risarcimento:	Euro 9.000

Esempio 3

Esempio di applicazione del massimale:

Massimale:	Euro 1.000.000
Ammontare del danno:	Euro 1.200.000
Franchigia:	Euro 500
Risarcimento:	Euro 1.000.000
Ammontare non coperto:	Euro 199.500

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA

Il Contraente è tenuto a fornire all'assicuratore, prima della stipula del contratto, ogni informazione, dato o notizia sullo stato del rischio necessaria per la sua corretta determinazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui conseguenze si rinvia all'Art. 2.A - Dichiarazioni - Mutamenti del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Nell'eventualità che in corso di copertura si verificano circostanze tali da aggravare o modificare il rischio, il Contraente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Società Assicuratrice. Si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 - 1898 del Codice Civile. Qualora l'aggravamento riguardi singolarmente uno o più Assicurati titolari di agenzia, l'obbligo di avvisarne la Società Assicuratrice grava su ciascuno di loro e le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile si applicano anche al rapporto contrattuale col singolo Assicurato titolare di agenzia.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al contenuto dell'**Art. 2.B - Mutamenti del rischio - Aggravamento** e dell'**Art. 2.C - Mutamenti del rischio - Diminuzione** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo secondo le modalità indicate all'art. 4 - Conteggio e pagamento del premio - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il premio può essere pagato mediante assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società Assicuratrice oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società Assicuratrice.

Il pagamento con denaro contante non potrà essere accettato se l'importo è superiore ad Euro 750,00.

Il premio iniziale è provvisorio ed è il minimo dovuto alla Società Assicuratrice in ogni caso.

Il premio può essere soggetto a regolazione secondo le modalità di seguito indicate:

Nel corso di ciascun periodo di assicurazione, e comunque non più tardi del 31 luglio, il Contraente ha l'obbligo di far pervenire alla Società Assicuratrice la comunicazione dell'ammontare globale degli introiti lordi contabilizzati dall'insieme dei titolari di agenzia aderenti al contratto nell'anno immediatamente precedente.

Sulla base di tale ammontare:

A) verrà calcolato il premio effettivo dovuto per il periodo di assicurazione immediatamente precedente;

B) si determinerà il premio provvisorio relativo al successivo periodo di assicurazione annuo.

Esempi

A) Calcolo del premio per il periodo assicurativo 31/12/2012 – 31/12/2013

Ammontare globale introiti lordi contabilizzati nell'annualità 31/12/2010 – 31/12/2011
Euro 1.000.000 x 2 promille (*tasso lordo puramente esemplificativo*) = Euro 2.000
(Premio minimo lordo annuo comunque acquisito dovuto dal Contraente).

B) Calcolo del premio per il periodo assicurativo 31/12/2013 – 31/12/2014

Ammontare globale introiti lordi contabilizzati annualità 31/12/2011 – 31/12/2012 Euro
1.200.000 x 2 promille (*tasso lordo puramente esemplificativo*) = Euro 2.400 (Premio
lordo annuo dovuto dal Contraente).

C) Calcolo della regolazione premio per il periodo 31/12/2012 – 31/12/2013

Ammontare globale introiti lordi contabilizzati annualità 31/12/2012 – 31/12/2013 Euro
1.200.000 x 2 promille (*tasso lordo puramente esemplificativo*) = Euro 2.400 a cui va
sottratto il premio lordo annuo anticipato per il periodo di Euro 2.000. La differenza di
Euro 400 è il premio lordo di regolazione dovuto dal Contraente.

Per i dettagli relativi, si veda l'**Art. 4 – Conteggio e pagamento del premio**, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

In caso di pagamento di qualsiasi sinistro avvenuto a termini di polizza, la Società Assicuratrice sarà surrogata nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza della somma pagata. La Società Assicuratrice si asterrà comunque da ogni azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo.

Si rinvia **all'Art. 6 – Surrogazione** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società Assicuratrice ha titolo ad esercitare il diritto di surrogazione e di rivalersi nei confronti dei soggetti rientranti nella voce 2 – Assicurato – lettera "c" delle Definizioni di

polizza unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano commesso un fatto dannoso con dolo.

Si rinvia ***all'Art. - CS1.B.1 - Oggetto della garanzia RC Professionale*** delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Il contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e per la Società Assicuratrice.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia all'Art. 3.E - Recesso da parte della Società Assicuratrice e all'Art. 3.F - Recesso da parte del Contraente delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali di contratto) entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora il Contraente o l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice.

Se l'omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto.

Si rinvia agli ***Artt. 5.A - Obbligo di denuncia*** e al ***5.C - Sinistri delle garanzie di Responsabilità Civile prestate nella forma "claims made"*** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha avanzato la richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha proposto l'azione giudiziale.

Relativamente alle altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Si rinvia all'***Art. 7 - Prescrizione*** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali oneri fiscali sono a carico del Contraente.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Il Contraente o l'Assicurato deve, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni Speciali di contratto) nonché di qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza.

Per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma <<claims made>>, l'Assicurato è tenuto a denunciare alla Società Assicuratrice ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ha ricevuta.

Qualora il Contraente o l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice. Se l'omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto. Fatta la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società Assicuratrice tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso e deve trasmettere alla Società Assicuratrice, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.

L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o procedere ad accordi transattivi con il terzo danneggiato ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto della Società Assicuratrice la quale ha facoltà di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro, alle modalità di ripartizione delle eventuali spese legali e alle procedure liquidative si rinvia all'Art. 5 – Avviso di sinistro e obblighi delle parti delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'Art. CS4.D – Gestione dei sinistri - obblighi dell'assicurato delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla gestione dei sinistri deve essere indirizzato per iscritto a:

CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Sistina, 121 - 00187 ROMA

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma., fax n° 06 42133745/353.

In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove previsti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

14. Arbitrato

AVVERTENZA

**La polizza non prevede il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le parti, tranne che per il caso previsto dall'Art. CS5.C.3 – Calcolo dell'indennità delle Condizioni Speciali di Assicurazione limitatamente alla garanzia complementare delle Perdite Patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale.
In ogni caso, le parti hanno facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.**

La Società Assicuratrice CGPA Europe è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CGPA Europe S.A. – Il Rappresentante Generale per l'Italia
Giuliano Ranieri Ricci Lotteringi del Riccio

